

Roma 2 febbraio 2011
prot. n. 11.1062

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “Comunicazione dati IVA o dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2011”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

2 febbraio 2011
prot. n. 11.1062

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 2 - 2011

Oggetto: Comunicazione dati IVA o dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2011-

Con la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità estesa a tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, con conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati annuali IVA, prevista entro la fine dello stesso mese.

Nel precisare che con la comunicazione dei dati annuali IVA *vengono forniti all'Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario* e che con la comunicazione medesima *il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale*, l'Agenzia, ritenendo penalizzante l'esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, prevista dalle disposizioni vigenti per quei contribuenti che non possono presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito, **ha stabilito**, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, *che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti.*

Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

L'Agenzia delle entrate conclude facendo presente che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze del modello UNICO.

Si ricorda che sono esonerati, comunque, dall'obbligo della comunicazione dei dati IVA le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, in quanto le stesse sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Si ritiene, infine, opportuno ricordare che, a far tempo dal 1° febbraio 2010, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA e che la nuova disciplina non interessa le compensazioni cd. **verticali** (utilizzo del credito IVA per IVA dovuta) ma soltanto le compensazioni cd. **orizzontali**, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

A tale riguardo si ricorda la corretta procedura per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione:

-per importi complessivi fino ad € 10.000 annui, la compensazione del credito IVA, può effettuarsi mediante procedura telematica *fin dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione;*

-per un importo complessivo annuo superiore ad € 10.000 e fino ad € 15.000, la compensazione può effettuarsi mediante procedura telematica *a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;*

-per un importo complessivo annuo superiore ad € 15.000, la compensazione può effettuarsi con procedura telematica *a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e necessita del rilascio del Visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.*